LETTERA

DEL SIG. ABBATE

GIOVAN - VINCENZO BOLGENI

AL SIGNOR DON

GIOVAN - BATTISTA GUADAGNINI

ARCIPRETE DI CIVIDATE DI VALCAMONICA.

IN BOLOGNA

Nella Stamperìa di Lelio dalla Volpe.
Con licenza de' Superiori.

I

ce
Bo
da
m
ro
du
pe
al
ne
do
bu
pr

LO STAMPATORE

A CHI LEGGE.

PErvenutami questa Lettera scritta dal celebre Signor Abbate Giovan-Vincenzo Bolgeni al R. Sig. Giovan-Battista Guadagnini Arciprete di Cividate di Valcamonica sopra argomento di sentenza erroneamente sostenuta da questo, ho creduto ben fatto pubblicarla colle mie stampe, onde possa così andare unita alle altre Opere di sì illustre Scrittore e benemerito della Chiesa Cattolica, sperando che il cortese Lettore vorrà sapermi buon grado di questa mia attenzione e premura.

C

GIO

Circ
c

I

Voi
179
bai
Gio
e 6
TI
di
fic
fat
be
ric
so

LETTERA

Del Signor Abbate

GIOVAN-VINCENZO BOLGENI

Al Sig. Don

GIOVAN-BATTISTA GUADAGNINI

Arciprete di Cividate di Valcamonica

Circa la neceſſità della Podeſtà di Giurisdizione oltre la Podeſtà dell' Ordine per rendere valide le Sacramentali Assoluzioni.

SIG. ARCIPRETE RIVERITISSIMO.

HO letto un' Operetta fatta pubblica da Voi colle stampe di *Pietro Galeazzi in Pavia* 1790; e intitolata: *PARENESI di Giambattista Guadagnini Arciprete di Cividate al Giornalista Romano sopra gli Articoli 65. 66. e 67. di quest' Anno 1789. con un AVVERTIMENTO sulla proibizione fatta in Roma di alcuni suoi Libri*. Sono rimasto molto edificato dalle proteste, che in essa Operetta fate colle più forti espressioni, e replicate ben cinque e sei volte di esser prontissimo a ricredervi e ritrattarvi dell' opinione che Voi sostenete circa la validità delle Assoluzioni

Sacramentali date dai Sacerdoti, che non hanno Giurisdizione ECCLESIASTICA nè Ordinaria, nè Delegata quando da taluno vi si apportino ragioni convincenti per dimostrarvi la falsità della vostra opinione. Voglio accingermi io a questa impresa. La cosa è di somma importanza, come ben vedete, trattandosi di una questione non meramente speculativa, ma che per la pratica può avere delle conseguenze di gravissimo momento.

Nè tuttavia faremo molte parole. I principj da Voi piantati, e ammessi nella vostra PARENESI, e nell'annesso AVVERTIMENTO bastano per isbrigar la cosa in una Lettera, ed anche non lunga. Vengo subito all'opera, e vi rimetto quì sotto gli occhi un passo del vostro Avvertimento copiandolo fedelmente parola per parola cominciando dal n. 23. sul fine della pag. 27, e continuando per tutto il n. 24.

„ 23. Per alleviare tuttavia la fatica a
„ chi prender volesse ad illuminarmi, ridur-
„ rò tutta la diversità tra me e il Padre Cri-
„ stianopoli ad un sol punto, sviluppato il
„ quale ci troveremo facilmente d' accor-
„ do in tutto. Egli tiene per fermo, che il
„ Concilio abbia deciso chiaramente la nulli-
„ tà delle Assoluzioni dai peccati riservati date
„ senza le convenienti facoltà Episcopali con
„ quel passo del Cap. VII. della Sess. 14., in cui
„ dichiara *nullius momenti* l'assoluzione data da
„ un Sacerdote a tale, *in quem ordinariam*,

„ *aut*

„ *aut subdelegatam non habeat jurisdictionem*, e
„ che perciò il contrario è *eresia* (n. 138. 142.
„ 153. 155. 168. 169. 172. 193. e 201.) E-
„ gli si appoggia altrove anche sopra il pas-
„ so : *Nihil possunt in casibus reservatis* . Ma
„ questo è di più facile risoluzione, e intesi
„ che siamo sopra del primo, è facile l' in-
„ tenderci sopra quest' altro.

„ 24. Anche sopra il primo io accordo
„ pienamente, esser fuora di contesa affatto,
„ che un' assoluzione data *senza giurisdizione*
„ è assolutamente nulla, irrita, *nullius mo-*
„ *menti*, come lo dichiara il Concilio ; per-
„ chè questo è un primo principio *in jure* .
„ Aggiungo in seguito, che se la podestà dell'
„ Ordine non può veramente chiamarsi, e ve-
„ ramente non è una vera verissima *giurisdi-*
„ *zione*, non già Ecclesiastica, ma Divina,
„ e immediatamente conferita da Dio nell'
„ Ordine, e questa inauferibile, e irrestringi-
„ bile da qualsivoglia Ecclesiastica podestà, e
„ la quale perciò dura non ostante qualunque
„ riserva, sospensione, scomunica, e degra-
„ dazione, è chiaro chiarissimo, che l' asso-
„ luzione da alcun peccato riservato data da
„ un Sacerdote non munito della facoltà de'
„ riservati, e perciò senza la giurisdizione
„ Ecclesiastica, è un' assoluzione data senza
„ giurisdizione, perchè in tal caso non vi è
„ altra giurisdizione, che l' Ecclesiastica, on-
„ de per necessaria conseguenza è un' assolu-
„ zione di pien diritto nulla : *nullius momenti* . „

Vengo ora a Voi. Quella, che Voi chiamate *giurisdizione DIVINA* si conferisce, secondo Voi, *immediatamente da Dio nell' Ordine, ed è inauferibile, e irrestringibile da qualsivoglia Ecclesiastica podestà, e dura non ostante qualunque riserva, sospensione, scomunica, e degradazione*. In una parola codesta vostra *giurisdizione Divina* è la stessa stessissima cosa, che la podestà dell' Ordine; dicendo Voi espressamente che, se la podestà dell'Ordine *non può veramente chiamarsi E VERAMENTE NON E' una vera verissima giurisdizione non già Ecclesiastica, ma Divina ec.* (Si ammetta pure, che la podestà dell' Ordine sia veramente una podestà *Divina*, cioè data da Dio alla sua Chiesa, cosicchè da questa però dipenda l' esercizio della medesima, in quanto che riguarda il corpo mistico di Cristo, che sono i Fedeli.)

Prendiamo ora a considerare il Testo del Concilio di Trento da Voi citato: eccovi il mio argomento. Il Concilio non parla, nè può parlare della vostra giurisdizione DIVINA, poichè in questo caso le parole del Concilio: *Sacerdos non habens jurisdictionem* farebbero questo senso: *Sacerdos non habens potestatem Ordinis;* e vale a dire: *Sacerdos, qui non est Sacerdos*. Or Voi non ammetterete mai una sì patente contraddizione *in terminis* nel Testo di un Concilio Ecumenico, per la cui bocca parla lo Spirito Santo ad istruzione dei seguaci di Gesù Cristo. Dunque-

que il Concilio evidentemente parla della giurisdizione *Ecclesiastica*, e definisce, che un Sacerdote assolvendo taluno, sopra il quale non abbia giurisdizione (certamente Ecclesiastica) ordinaria, o delegata lo assolve invalidamente, e tale assoluzione è *nullius momenti*.

Questa sembra a me una vera, e rigorosa dimostrazione; e perciò la lite dovrebbe esser finita con Voi, il quale in quelle parole del Concilio, *nullius momenti*, riconoscete decisa *la nullità di pien diritto* di tali assoluzioni, e tutto insieme non ammettete nei Sacerdoti al nostro proposito se non due specie, dirò così, di giurisdizione, una *Divina*, e l' altra *Ecclesiastica*.

Da ciò Voi già intendete la risposta che può, e deve darsi al n. 25. pag. 29 del vostro *Avvertimento*, dove così parlate:

„ 25. Riducesi dunque la difficoltà a sapere, se anche la podestà dell' Ordine sia „ una vera podestà di giurisdizione del carattere or ora esposto. Io penso per ora „ di sì. Se ciò non mi si accorda, ecco il „ punto sopra il quale bramo ed imploro lume. „

Nò: la difficoltà non si riduce al punto da Voi fissato. Per decidere la nostra quistione è cosa utilissima *il sapere se anche la podestà dell' Ordine sia una vera podestà di giurisdizione*. Sialo pure in buon' ora. Il punto consiste nel sapere di qual giurisdizione par-

parli il Concilio di Trento nel Testo, che ora si esamina; se parli della giurisdizione da Voi chiamata *Divina*, oppure della giurisdizione *Ecclesiastica?* Ed essendo evidente, e fuori di ogni dubbio, che il Concilio parla della sola giurisdizione *Ecclesiastica*, la quistione è finita, almeno con Voi, che seguite principj diversi da quelli, che segue M. Litta, ed altri della vostra opinione, che hanno scritto prima di Voi.

Intendete ancora, che il sentimento da Voi sostenuto finora colle pubbliche stampe è una vera, e formale ERESIA nel senso suo stretto e rigoroso. Codesto sentimento è direttamente, ed espressamente contraddittorio ad una definizione chiara della Chiesa in materia di dottrina rivelata: dunque è una vera, e formale eresia. Non dico già io per questo, che Voi siate un Eretico; nò; non lo dico: Voi avete finora creduto d' intendere, di spiegare meglio di ogn' altro vostro Avversario, ed anche meglio di M. Litta ec. il Decreto del Concilio di Trento, non già di opporvi al medesimo. In ciò avete errato: ma frattanto il vostro errore è errore d' Intelletto, senza contumacia della Volontà, come Voi protestate, ed io debbo credere. Desidero di vero cuore per bene vostro, e del Cristianesimo scandalizzato e posto in pericolo dalla falsa ed ereticale dottrina vostra nel punto delle Assoluzioni date senza giurisdizione *Ecclesiastica*, che Voi facciate vedere al Pubblico coi fat-

ti,

ti, che sincera e reale è veramente in Voi quella docilità d' Intelletto, e prontezza di Volontà, della quale ci date tante assicurazioni colle parole.

P. S.

Voglio darmi il piacere di trattenermi un poco più a lungo con Voi sopra la materia di quel vostro *Avvertimento*. Voi andate in esso cercando quali possano essere stati i motivi della proibizione di alcuni vostri Libri fatta dalla sacra Congregazione dell' Indice, e per varie congetture da Voi ponderate non sapete indurvi a credere, che il vero motivo ne sia stato la pravità della Dottrina da Voi sostenuta in quei Libri. E pure io tengo per fermo, e tutto il Mondo tiene per fermo con me, che questo appunto, e non altro ne è stato il motivo. Tutte le congetture da Voi accumulate in contrario perderanno subito ogni forza, se averete la bontà di fare a questo caso particolare l' applicazione di quei principj generali, che io ho avuto l' onore di esporvi pochi mesi sono nella mia *ECONOMIA della Fede Cristiana*. La Fede Cristiana è un affare di autorità, non di scienza, e di raziocinio. L' Apostolo San Giovanni propone ai Fedeli gli Articoli da credersi, dicendo, che egli ha veduto le cose coi proprj occhi, e le ha sentite colle proprie orecchie, e fa forza, e insiste unicamente sulla verità della sua testimonianza: *Quod vidimus & audivimus, annunciamus vobis* (a): *Et qui vidit*

(a) *Jo. I. 3.*

vidit testimonium perhibuit, & verum est testimonium ejus. Et ille scit quia vera dicit ut & vos credatis (a). L'Apostolo San Pietro nella prima predica, che fece in Gerusalemme al Popolo annunzia la Risurrezione di Gesù Crocifisso, e in prova ne dà la testimonianza sua, e de' suoi compagni.: *Hunc Jesum resuscitavit Deus, cujus omnes nos testes sumus* (b). L'Apostolo S. Paolo predicava la verità rivelata da Gesù Cristo: *non in sublimitate sermonis aut sapientiæ . . . & sermo meus & prædicatio mea non in persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis*, e per autenticare la sua divina missione, e la verità della sua testimonianza faceva miracoli, onde poi nascesse nei suoi Uditori una Fede veramente Cristiana, e Divina: *Non in persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis, sed in ostensione spiritus & virtutis, ut Fides vestra non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei* (c).

La catena de' Testimonj destinati da Gesù Cristo ad attestare al Mondo tutto i fatti, e le Dottrine rivelate da lui, si è continuata senza interrompimento di Secolo in Secolo, cominciando dagli Apostoli, e si è stesa arrivando fino a noi per la successione dei Vescovi, e massimamente de' Romani Pontefici successori del Capo degli Apostoli S. Pietro. Il Romano Pontefice, ed i Vescovi nel riprovare, e proibire, e condannare qualche Dottrina dicono espressamente, o equivalentemente: *Questa Dottrina non è conforme; è contraria, è contraddittoria alla Dottrina, che abbia-*

(a) *Jo. XIX.* 35. (b) *Act. II.* 32.
(c) *I. Cor. II.* 1. 4. 5.

abbiamo ricevuta dai nostri Antecessori e Padri; e siccome la Tradizione in materia appartenente alla Dottrina rivelata da Dio non può per le promesse infallibili del Redentore nostro rompersi mai, nè guastarsi; così udita che noi abbiamo la testimonianza dei Vescovi ora viventi, e massimamente del regnante Sommo Pontefice, siamo certissimi di udire la testimonianza di tutta la catena dei Testimonj destinati da Gesù Cristo, e risaliamo con piè franco e sicuro fino agli Apostoli, a Gesù Cristo medesimo. Certi Teologi (nel numero dei quali se siate ancor Voi, Signor Arciprete, vel dirà l'intimo vostro sentimento), certi Teologi, e un numero ben grande di non Teologi ingannati da quelli, sempre cercano, che si apportino prove, e ragioni; non s' inducono mai a credere sulla semplice testimonianza dei Successori degli Apostoli, ma vogliono esaminare, e raziocinare sui passi delle sacre Scritture, dei Concilj, e dei Padri, interpretarli, confrontarli, sviscerarli, e persuadersi su i lumi della propria scienza. A costoro per tutta risposta va detto: *VENI AD VOS non in sublimitate sermonis aut sapientiæ: Quod audivimus, annunciamus vobis, & verum est testimonium nostrum.* Ecco la sola, e vera ragione, e di piena forza, che si deve render loro, affinchè la loro Fede *non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei*. La Fede di un Luterano, per esempio, è una Fede *in sapientia hominum* anche in quegli Articoli che crede insieme con noi, poichè in ultima analisi si risolve nella intelligenza

e giu-

e giudizio proprio nel fissare il senso della parola di Dio. La Fede di un Cattolico è veramente Fede *in virtute Dei*, perchè in ultima analisi si risolve nell' autorità della Chiesa, che gli propone la parola di Dio, e ne fissa il senso, e nella Grazia di Gesù Cristo, che lo illumina, lo muove, e lo ajuta sollevandolo a credere, e donandogli la Fede.

Questa stupenda economia della Fede Cristiana è stata co' fatti, e cogli scritti pubblici oscurata, e pervertita a' tempi nostri da alcuni Scrittori anche nella nostra Italia. Per disinganno, e a salute dei poveri Cristiani Voi avrete certamente piacere, che sia loro proposta per la seconda volta da me in questa Lettera.

Applicando ora la cosa al vostro *Avvertimento*, riflettete, che quando comparvero al pubblico i vostri Libri, poi proibiti, quella Dottrina della validità delle Assoluzioni Sacramentali date senza giurisdizione *Ecclesiastica* fu subito riconosciuta da tutti i Fedeli come contraria direttamente alla Tradizione ricevuta dai nostri Padri, al sentimento unanime, e all' insegnamento pubblico, e costante della Chiesa. Questa cosa sola intimamente sentita da tutti basta per respingere quella Dottrina come erronea: non occorre rendervi altra ragione. Vi ricorderete che in Constantinopoli a' tempi di Nestorio il popolo adunato gridò *anatema* contro quel Vescovo, che predicava non doversi chiamare *Madre di Dio* la B. Vergine Maria. Credete Voi che quel Popolo sapesse render ragione

co'

co' passi della Sacra Scrittura, e dei Padri? Il solo grido della Fede respinse quell' errore, e il grido della Fede aveva per base il celebre: *non sic accepimus: non ci è stato insegnato così: questa è dottrina contraria al sentimento costante e comune.*

Siate pur certo, Sig. Arciprete, che questa regola ha servito a condannare i vostri Libri. Non vi affannate a cercarne altre ragioni: non vi perdete in congetture: non vi date pena in confutare gli argomenti dei Teologi, che hanno scritto contro di Voi. Ancora che questi argomenti fossero deboli, e di niuna forza; ancora che fossero da Voi ben confutati, il che per altro io non credo, tanto e tanto la testimonianza, che contro la vostra Dottrina rende il Capo della Chiesa per l' organo della sacra Congregazione dell' Indice, sussiste in tutta la sua forza: *Et verum est testimonium ejus*. Io non dico già, che la proibizione dei vostri Libri, così com' è stata fatta, sia una Decisione dogmatica *ex Cathedra;* nò: non dico questo. Dico che è una testimonianza autentica, che la Dottrina da Voi sostenuta in que' Libri, è una Dottrina non conforme alla Dottrina sana, e comunemente ricevuta nella Chiesa. La decisione veramente dogmatica la trovate nel passo da Voi medesimo allegato dal Concilio di Trento, alla qual decisione guardatevi dal sottomettervi per qualche deferenza, che vi compiaceste di aver per me, perchè io ve ne ho mostrato il vero sen-

so;

so; ma sottomettetevi, perchè questo è il senso sempre insegnato dalla Chiesa, *ut Fides tua non sit in sàpientia hominum, sed in virtute Dei.*

Sono con tutto l'ossequio ec.

Roma 4 Febbrajo 1791.

Vidit D. Joseph De Bonis Clericus Regularis Sancti Pauli, & in Ecclesia Metropolitana Bononiæ Pœnitentiarius pro Eminentissimo, ac Reverendissimo Domino Dom. Andrea Card. Joannetto Ordinis S. Benedicti Congregationis Camaldulensis Archiepiscopo Bononiæ, & S. R. I. Principe.

Die 11. Martii 1791.

IMPRIMATUR.

Fr. Aloysius M. Ceruti Vicarius Gener. S. Officii Bononiæ.